



COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine

Ordinanza n. 21

Prot. 4573

Oggetto: art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. – Riapertura dei cimiteri comunali

IL SINDACO

Richiamato il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.11/PC del 26 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Friuli Venezia Giulia, il cui andamento accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale;

Viste le numerose richieste pervenute all'Amministrazione comunale circa l'esigenza di riaprire i cimiteri cittadini;

Considerato che le misure legislative emergenziali, pur vietando, per ragioni prevalenti di tutela della salute pubblica, i riti funebri nelle chiese e la celebrazione delle Messe, fanno comunque salvo il diritto dei fedeli di recarsi nelle chiese per pregare, seppur sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e con le precauzioni igienico sanitarie ossia con l'utilizzo di mascherine e guanti;

Considerato che i cimiteri sono, nella nostra tradizione culturale, luoghi caratterizzati da una connotazione di sacralità, a prescindere dalle convinzioni religiose dei singoli, ove poter andare a pregare i propri defunti;

Considerato, altresì, che la cura e il decoro delle tombe è un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione, espressione del senso di "pietas" verso i defunti;

Ritenuto che l'attuale situazione relativa al contagio da COVID-19 consenta di assecondare le predette richieste, pur con opportune cautele;

Tenuto conto delle dimensioni dei cimiteri cittadini, che consentono un distanziamento sociale adeguato al contenimento del contagio;

Ritenuto di disporre articolata e graduale apertura dei diversi cimiteri comunali con l'applicazione di quanto indicato nelle domande frequenti (FAQ) della regione FVG relative a spostamenti e attività e aggiornate alla data del 28/04/2020;

Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Richiamato a proposito l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di potere sindacale di ordinanza;

Richiamati gli artt. 3 e 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in materia di sanzioni e controlli delle misure assunte in materia dalle autorità regionali e comunali;

ORDINA

a far data dal 30/04/2020 l'apertura dei cimiteri comunali alle seguenti condizioni:

- **l'accesso ai cimiteri comunali è consentito con l'obbligo di distanziamento di almeno due metri tra le persone e con il tassativo divieto di creare assembramenti;**
- **al fine di evitare conversazioni tra gli utenti con conseguenti possibili assembramenti, l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno due metri è prescritto anche nelle immediate vicinanze dei cimiteri stessi;**
- **l'accesso è consentito solo con l'utilizzo di mascherina o comunque di protezioni a copertura di naso e bocca e di guanti;**
- **tali misure saranno illustrate con apposita cartellonista all'ingresso di ogni cimitero;**
- **andranno rispettate tutte le disposizioni stabilite dalle Autorità statali e regionali sia per il raggiungimento dei cimiteri comunali sia per la fruizione degli spazi all'interno degli stessi, al fine di contrastare il contagio.**

É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale, diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA

che avverso il presente atto, in ossequio all'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui gli interessati ne abbiano ricevuto notifica, o ne abbiano comunque avuto piena conoscenza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione

AVVERTE

che l'inosservanza del presente atto è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e che gli ufficiali/agenti delle forze di polizia provvederanno a disporre quanto necessario al fine dell'allontanamento immediato dei trasgressori dai luoghi in questione.

MANDA

Al Comando della Polizia Locale e all'ufficio LL.PP. e tecnico manutentivo per l'esecuzione.

Rivignano Teor, 29 aprile 2020



IL SINDACO
Avv. Mario Anzil